

XCVII.

TORNATA DEL 10 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Ministro delle finanze sull'osservazione del Senatore Di Revel fatta nella seduta precedente — Dichiarazione del Senatore Di Revel e del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 12 — Osservazione del Senatore Di Revel sull'art. 13 — Risposta del Senatore Cibrario — Smentimenti del Senatore Colla — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas fornite dal Senatore Cibrario e dal Ministro delle finanze — Parole del Senatore Di Pollone al riguardo, cui risponde il Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 13 e 15 — Aggiunta all'art. 15 proposta dal Senatore Plessa, combattuta dai Senatori Di Revel, Di Pollone e Cibrario — Risposta del Senatore Plessa — Considerazioni ed istanze del Senatore Ceppi a cui aderisce il Senatore Plessa — Approvazione dell'art. 16 coll'emendamento proposto dal Senatore Cibrario, modificato dai Senatori Menabrea e Taverna — Aggiunta all'articolo 16 proposta dal Senatore Colla e combattuta dal Senatore Cibrario — Sotto emendamento a tale aggiunta del Senatore Vigliani accettato dal Senatore Colla e combattuto dal Senatore Furina — Parole del Senatore Menabrea e Ministro delle finanze in appoggio dell'aggiunta Colla — Approvazione dell'aggiunta Colla col sotto emendamento Vigliani — Proposta del Senatore Montanari all'alinea primo dell'art. 17 — Osservazioni e proposta del Ministro delle finanze accettata dal Senatore Montanari — Parole al proposito del Senatore Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 17 e dell'alinea primo modificato dal Ministro delle finanze — Aggiunta all'alinea secondo di detto articolo proposta dal Senatore Montanari, non appoggiata — Adozione dell'alinea 2 e dell'intero articolo 17 non che dell'articolo 18 — Modificazioni alla prima parte dell'articolo 19 proposte dal Ministro delle finanze, acconsentite dal Senatore Cibrario — Osservazioni e proposte al riguardo dei Senatori Vigliani, Paleocapa, Cibrario e Castelli — Sospensione della ulteriore discussione di detto articolo — Proposta di soppressione dell'articolo 20 fatta dal Senatore Castelli, combattuta dal Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 20 al 31 — Osservazione sull'articolo 32 del Senatore De Cardenas — Risposta del Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 32 e 33 colle modificazioni proposte dal Senatore Cibrario, non che degli articoli 34 al 36 — Osservazione del Senatore Chiesi sull'articolo 37 — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi. Più tardi interviene pure il Ministro dell'istruzione pubblica.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni).

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3066. Gli astronomi della R. Specola di Napoli si rivolgono al Senato onde ottenere che nella legge sul cumulo degli impieghi da sottoporsi alla sua approva-

zione venga modificata la disposizione che esclude gli astronomi dall'essere professori in altri stabilimenti scientifici.

Presidente. Scorgendo che il Senato non è ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, D'Adda procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Biscaretti - Bona - Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantu - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Chiesi - Colla - Colonna Andrea - Corsi - Cotta - Dalla Valle - D'Azeglio Massimo - Deferrari Raffaele - Della Bruca - Della Rocca - Di Fondi - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Duraudo Giacomo - Fanti - Fenzi - Ferrigni -

Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanola - Gozzadini - Imperiali - Laconi - Lambruschini - Lauzi - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oldofredi - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Parro - Pizzardi - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Serra Francesco - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Strozzi - Tornielli - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. Il nome degli assenti sarà inserito negli atti del Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. Sebbene manchino ancora parecchi Senatori per raggiungere il numero legale, se il Senato lo crede, si potrebbe proseguire la discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti, la quale, rimasta all'articolo 12, era stata interrotta nella seduta precedente anche per mancanza del numero legale; salvò però a sospendere il voto sull'articolo se al momento della votazione mancasse ancora il numero voluto.

Se non vi ha osservazione in contrario, si continuerà, non ostante che non sia ancora il Senato in numero, la discussione sul mentovato articolo 12.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nella passata seduta l'onorevole Senatore Di Revel aveva proposto che all'articolo 12 fosse aggiunto, che la Corte dei conti esercita le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti non solo rispetto all'amministrazione del debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei depositi, siccome dice l'articolo 12, ma anche rispetto alle officine monetarie.

Io dissi che non avrei avuto difficoltà di accettare questa aggiunta, ma confesso che allora non conosceva un Decreto Reale, il quale venne alla luce mentre mi trovavo all'estero, e che riflette questa materia.

Mi permetterà il Senato di darne conto. Non ignora alcuno come, in tempi fortunatamente lontani da noi, i governi facessero spesso moneta falsa, e credessero fare una buona speculazione mettendo in corso delle monete false; quindi s'intende molto bene che, per evitare questo pericolo, si credesse dai governi che si ordinavano saviamente di mettere un controllo, un riscontro indipendente dall'amministrazione stessa, per cui fosse resa impossibile questa emissione di monete false, cioè una emissione di monete il cui valore nominale non corrispondesse al valore intrinseco della moneta, la cui impronta indicasse un peso, una quantità di metallo fino diversa da quella che realmente era contenuta.

Ed infatti, attualmente nelle antiche province cece come accadeva questo controllo, questo riscontro presso le officine monetarie, presso le zecche. Eravi un appaltatore il quale riceveva dall'amministrazione pasta metallica a certe condizioni, e che s'incaricava di convertirla a determinati patti in monete del tale peso grandezza, conio e via dicendo.

Nella somministrazione della pasta metallica non vi era punto intervento della Corte dei conti, ma invece allora quando l'appaltatore somministrava la moneta all'amministrazione, vi era un verificatore per parte dell'amministrazione, poi un controllore deputato dalla Corte dei conti, che permanentemente risiedeva presso l'officina monetaria, anzi vi aveva alloggio, il quale si occupava di vedere se la dimensione, il peso, la coniazione, l'impronta delle monete fosse quella che era prescritta; si occupava di verificare minutamente le monete, dicei quasi, una per una, insieme col verificatore deputato dal Governo. Quindi lo stesso verificatore assieme al controllore pigliavano di queste monete, come diceva esattamente l'onorevole Senatore Di Revel, un certo esemplare che si supposeva medio, ne facevano un certo numero che si dicevano esemplari medii, e sopra questi esemplari veniva poi fatto un saggio chimico, mediante il quale si veniva a riconoscere se veramente la proporzione del metallo fino contenuto in queste monete, fosse quella che la legge prescriveva, con quei certi limiti di tolleranza che ancora venivano dalla legge ammessi.

Alla effettuazione di questo saggio interveniva un nuovo e più elevato funzionario della Corte dei conti, cioè un mastro ragioniere il quale assisteva alla operazione esclusivamente chimica del saggio.

Tale era lo stato delle cose nelle antiche province, vale a dire presso le zecche di Torino e di Genova: in Lombardia invece non vi era alcun deputato nè della Corte dei conti, nè dell'ordine giudiziario; semplicemente le monete erano rinviate alla zecca dall'amministrazione stessa che le faceva coniare, la quale verificava il peso, la coniazione, la dimensione e via discorrendo, e poi prima di mettere queste monete in commercio si faceva un certo saggio col prenderne alcune che mandavansi a Vienna dove venivano assaggiate presso un ufficio centrale nel quale non interveniva alcun deputato giudiziario.

A Firenze, a Bologna la cosa procedeva altrimenti: a Bologna, per esempio, interveniva un notaio, vi erano certe garanzie ma tutte affatto diverse.

A Napoli poi vi era invece intervento della Corte dei conti presso a poco analogo a quello che aveva luogo nelle antiche province; tale era lo stato delle cose in questa materia.

Debbo dire che quasi presso tutti i paesi civili col progredire del tempo si è completamente ommesso questo intervento, questa guarentigia dell'autorità giudiziaria nel verificare le monete, e soprattutto poi nel farne il saggio chimico, che è certamente l'operazione

la più delicata e, si capisce assai bene come la cosa sia andata così, non venne già più in capo a nessun Governo di fare delle monete false, e di ammettere delle monete il cui valore reale non corrispondesse al titolo che si ammette; per conseguenza non vi è più a temere questa specie di pericolo.

È passato il tempo in cui si cercava di fare delle frodi grosse, adesso si cerca di fare delle frodi sottili, ma in guisa che si facciano sopra una maggiore quantità di oggetti, cosicchè l'importo sia lo stesso, ma non verrebbe più in capo adesso, per esempio, di fare una moneta la quale invece d'aver il titolo di novecento sopra mille di metallo fino, non ne avesse, supponiamo che 700, che 600 come altre volte si è fatto; attualmente vi è una differenza del 2 o del 3 per cento; si cercherà invece di 897 lasciare 896 per mille, si cercherà insomma di rifarsi sopra la grande quantità di monete che si coniano, ma non verrà più in capo a nessuno di commettere un errore grossolano, perchè questo sarebbe immediatamente riconosciuto, e sarebbe impossibile che un errore di questa fatta potesse passare impunito.

Si sa da tutti quelli che si occupano di codeste cose, come in generale le monete non solo si contano ma eziandio si pesano.

Le dimensioni non possono essere alterate e i conii sono prestabiliti, e si riconosce immediatamente nell'ispezione di una zecca quali sieno queste dimensioni, e l'alterarle sarebbe un errore grossolano. Tutt'al più si potrebbe supporre qualche frode (e sarebbe veramente possibile) nella composizione della lega, cioè che vi fosse uno o due millesimi di metallo fino di meno di quanto per l'imperfezione dei mezzi si è forzato di tollerare.

Or bene, per riconoscere codeste alterazioni minute, evidentemente occorrono in coloro che sono deputati a codesto riconoscimento, a codeste verificazioni occorrono, dico, delle nozioni veramente tecniche.

Bisogna oggi ammettere che si procede in buona fede, ed è cosa assolutamente incontestata che non si può più neppur pensare che si cerchi di emettere moneta alterata.

La quistione sta invece in ciò che egli debbe avere abilità sufficiente per vedere se codeste operazioni di saggio che si fanno sulle monete sono abbastanza rigorose, abbastanza esatte, abbastanza conformi agli ultimi progressi della scienza, perchè venga veramente accertato che il titolo delle monete sia quello che dovrebbe essere.

Quindi è che noi vediamo in Francia, nel Belgio, in tutti i paesi civili assistere alla parte più delicata che è quella appunto del saggio (che in questi ultimi tempi ha fatto molti progressi) una Commissione la quale quasi esclusivamente si compone dei più esperti chimici.

Trovandosi l'amministrazione precedente a fronte di queste disparità di disposizioni nelle varie parti del Regno ha creduto bene di dover seguire l'esempio dei

paesi che si possono dire senza troppa umiltà più civili, e deputare all'ispezione di questi saggi una Commissione scientifica.

Quindi ha fatto un decreto colla data del 9 novembre 1861 che venne pubblicato nel Giornale ufficiale del 25 novembre stesso in cui si dice: « È istituita una Commissione permanente delle monete, la qual Commissione ha le seguenti attribuzioni:

« Di assistere alle operazioni di saggio delle monete coniate nelle zecche del Regno o di pronunciare il suo giudizio sull'emissione di esse in conformità, ecc. »

E poi viene giù una serie di attribuzioni che non importa di qui ricordare.

Questo decreto ha poi interamente soppresso il controllo della Corte dei conti, poichè esso veniva affidato ad un funzionario che veramente non era quello dell'amministrazione, ma in fin dei conti veniva poi ad essere un impiegato presso a poco come qualsiasi altro dell'amministrazione, il quale assisteva alla verificazione delle monete, del peso, della dimensione, del conio, esaminava tutte le monete per vedere se il conio era ben riuscito, se era bastantemente esatto. Questo controllo invece si è attribuito ad un secondo verificatore: e così l'amministrazione invece di un verificatore ne ha due.

Poichè in vece di due funzionari, uno deputato dalla Corte dei conti che era un mastro ragioniere, e l'altro deputato dell'amministrazione stessa il quale doveva assistere materialmente al saggio, ha nominato codesta Commissione.

In questa debbo dire furono chiamate dall'amministrazione precedente persone eminenti.

Alla presidenza della medesima si trova quello che io considero come il chimico più illustre d'Italia il deputato Piria; fu chiamato a farne parte un economista distinto il professore Reymond anche per rappresentare quell'elemento legale ed amministrativo di cui si parlava nella passata seduta; poi un incisore chiarissimo mancato ultimamente di vita, il quale era certamente assai adatto per vedere ciò che si riferisce alla coniazione propriamente detta.

Debbo dire che i mastri ragionieri della Corte dei conti che assistevano a codesto saggio non erano essi stessi molto soddisfatti del compito che la legge loro affidava: se non erro, ieri l'onorevole Senatore Cibrario citava come fosse stato lungamente deputato ad assistere a questo saggio un funzionario della Corte dei conti il quale era contemporaneamente uno dei fisici i più riputati in Europa, il compianto Avogadro, e certamente in questi casi il deputato della Corte poteva esercitare con perfetta conoscenza di causa le sue attribuzioni, ma è evidente per chiunque abbia visto una volta fare un saggio di questo genere, che chi non ha fatti studii speciali in proposito assolutamente non ci può vedere nulla.

Credo anzi di non essere indiscreto dicendo che vi fu tal mastro ragioniere di grande abilità che non volle continuare in codeste funzioni, perchè sentiva di per-

dere il suo tempo a non far nulla. Insomma il controllo di codesto funzionario non era efficace, perchè egli non era competente in consimili faccende.

Io non starò adesso ad esaminare se l'operato dell'Amministrazione precedente sia interamente conforme a quello che prescrivevano le leggi, dirò anzi che la Corte dei conti, la quale è sempre naturalmente vero custode delle leggi, ha fatto qualche osservazione sopra questo decreto. Però vedendo essa la disparità di legislazione che c'era sopra codesta materia nelle varie parti d'Italia, la grande utilità che c'era nel provvedervi con un decreto, si acquetò. Questo decreto ha infatti, o Signori, molta importanza, e per darne prova basta il dire che invece delle tante zecche rette con norme diverse che esistevano, una a Torino, una a Genova, una a Milano, una a Bologna, ed una a Napoli (non so se per avventura ve ne fosse ancora qualche altra) ridusse il numero delle zecche a tre, Torino, Milano e Napoli, e pose un'unità in codesta importante materia in guisa che attualmente non si emette più alcuna parte di moneta senza che sia assaggiata sotto gli occhi di questa Commissione centrale.

Ben vede il Senato quanto fosse importante il provvedere in proposito a che non rimanessero applicati direi i regolamenti antichi per cui tutte queste zecche erano autonome, erano indipendenti, ma che era di assoluta necessità che il Governo centrale pigliasse in mano le redini di questa cosa.

La Corte dei conti concludeva però che fosse conveniente che il Ministero all'occasione di qualche legge provocasse una disposizione per cui veramente fosse disposto che la cosa stesse in questi termini, cioè che la Corte dei conti non dovesse più avere ingerenza nella monetazione.

Ed infatti allorquando l'onorevole mio predecessore presentò alla Camera elettiva il progetto di legge che ci occupa, avea inserito all'articolo corrispondente all'attuale presso a poco la disposizione che l'onorevole Senatore Di Revel riproponeva; la Commissione, e poi la Camera elettiva dietro le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre hanno creduto di dover sopprimere quelle parole *officine monetarie*, perchè hanno riconosciuto la convenienza di lasciar stare le cose come sono e la poca utilità di affidare alla Corte dei conti questo controllo.

Io adesso non vorrei entrare a fondo nella questione generale del riscontro della Corte dei conti sulle officine monetarie, la quale riconosco essere molto grave, e confesso di comprendere tutta la portata delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Revel, ma credo non sia questo veramente il momento opportuno di discuterla, perchè qui si discute in generale della organizzazione e delle attribuzioni rispetto all'amministrazione generale della Corte dei conti, ma non alle attribuzioni della Corte dei conti rispetto alle amministrazioni speciali, o ne abbiamo infatti una prova qui all'art. 12, il quale dice in generale che questa

Corte esercita rispetto al debito pubblico le attribuzioni che saranno determinate per legge, ma non definisce qui la natura e la estensione di codeste attribuzioni.

Io quindi pregerei l'onorevole Senatore Di Revel di desistere dall'emendamento che propone, ed ancora, invocherò da lui che voglia passar sopra a qualche irregolarità che potesse essere avvenuta nel decreto dell'amministrazione precedente, perocchè riconoscerà che nello stato di cose in cui si era, non si poteva lasciar andar avanti le varie zecche coi loro ordinamenti senza metterci mano.

Io potrei anche dire, non farò per altro palese alcun nome, di aver visto di queste zecche, ed aver visto certi metodi di saggio, che per verità non potevano assolutamente più continuare sullo stesso piede...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze..... Per conseguenza io credo che converrebbe non metter qui le parole *officine monetarie*, e non venire adesso a conturbare tale impianto delle zecche che va piuttosto bene; ovvero se si crede che debbasi stabilire questo controllo della Corte dei conti, mi pare che sarebbe forse meglio farne una questione a parte, imperocchè per esser la medesima di indole tecnico-amministrativa, non parmi che possa convenientemente trattarsi in una legge generale della Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Non è mai stata mia intenzione che la Corte dei conti intervenisse nelle operazioni del saggio delle monete. Io ho dichiarato che riconosceva, che questa essendo un'operazione tecnica, doveva essere eseguita da persone perite della materia; quindi le osservazioni dell'onorevole signor Ministro dirette a combattere una proposizione che io non ho punto fatta, non giovano.

Io mi sono ristretto a dimostrare la convenienza d'invigilare a che le monete, sulle quali la Commissione tecnica deve eseguire il saggio, siano realmente tratte da quelle state coniate e che debbono mettersi in circolazione.

Io opinava che l'intervento della Corte dei conti fosse utilissimo, in quanto che si assicurava che le monete sulle quali si eseguiva il saggio erano state veramente prese fra quelle che dovevansi metterlo in circolazione, e non scelte appositamente.

Siccome però io non intendo di incagliare momentaneamente quell'amministrazione coll'introdurre in questa legge una disposizione che d'altronde esisteva nel progetto ministeriale e fu abbandonata nell'altro ramo del Parlamento, io non insisterò perciò a questo riguardo, bastandomi di aver dimostrato che realmente la questione valeva la pena di essere toccata, perchè realmente si tratta di una cosa di somma delicatezza.

Io so che al giorno d'oggi per la troppa avvedutezza degli uni, e per la troppa sottigliezza degli altri non è più guari possibile che si alterino monete tanto riguardo al peso, che al valore intrinseco, ma possono però tut-

tavia accadere sbagli sul titolo delle monete, in guisa che questo sia diverso da quello che la legge stabilisce o tollera e che non si abbiano così guarentigie sufficienti per accertare che le monete messe in circolazione da una zecca, siano realmente del titolo portato dalla legge.

Io dico che, se ammettete il controllo per non dar corso ad un pagamento che credete irregolare, trovo che questo medesimo controllo per parte della Corte dei conti è di uguale importanza quando si tratta di lasciar correre una moneta che non può dirsi sia quella sulla quale il saggio venne operato.

Quanto a me, ripeto, non insisterò, se il Ministro prende impegno di provvedere a che non succedano gli inconvenienti mentovati, i quali potrebbero avere una grandissima importanza, e lascio al giudizio del Senato di prendere quella deliberazione che ravviserà più conveniente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'onorevole Senatore Di Revel desidererebbe che alla Corte dei conti venisse dato l'incarico di accertare se le monete proposte al saggio siano state tolte dalla massa delle monete coniate.

Sebbene nella legge presentata al riguardo non sia siffatta questione stata presa in considerazione, tuttavia io prendo l'impegno di studiarla e di proporre ove d'uopo qualche modificazione alla legge medesima nel senso dal signor Di Revel espresso.

Presidente. Non credo si possa mettere ai voti l'articolo 12 perchè non siamo ancora in numero.

Prego i signori Segretari a voler verificare il numero dei presenti.

(I Segretari riscontrano il numero dei Senatori presenti).

Il numero legale è di 78. Siamo 72, mancano perciò 6 Senatori.

Non oso proporre al Senato di sciogliere la seduta...

Voci. No! no!

Presidente. Perchè sarebbe cosa troppo disdicevole e troppo dannosa. Sospenderò, se si crede, la seduta per un quarto d'ora, e poi si vedrà se sia il caso di provocare un voto.

(La seduta sospesa per un quarto d'ora viene, quello trascorso, ripresa).

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, rileggerò, l'art. 12 per metterlo ai voti.

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti ».

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 13.

Art. 13.

« Tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano, e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione ».

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. In questo articolo è prescritto che tutti i decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto, e ne sia fatta registrazione.

Sarebbe, a mio avviso, conveniente conoscere entro qual termine questa presentazione debba esser fatta, diversamente potrebbe avvenire che tali decreti siano ancora negli scaffali ministeriali, che essi siano eseguiti senza essere ancora registrati alla Corte dei conti.

Ripeto adunque essere conveniente di stabilire un termine entro cui questa presentazione debba aver luogo; sarà un termine di 10 o 15 giorni, come si crederà, ma è necessario che esso si fissi, se si vuole che questa registrazione abbia uno scopo.

Senatore Cibrario, Relatore. Non è sfuggita all'ufficio centrale la convenienza, anzi la necessità, che una certa specie di decreti venga sottoposta immediatamente al visto della Corte dei conti.

Ma l'ufficio centrale ha considerato che le attribuzioni della Corte dei conti sono di due sorta.

La prima riguarda i decreti che non riflettono direttamente le sue incumbenze, e per questi non ha creduto conveniente d'apporre un termine alla loro registrazione, mentre la Corte non registra tali decreti che per conservare, dicei, un deposito centrale generale di tutti gli atti e provvedimenti del Governo.

Ma quanto a quei decreti che riflettono la contabilità, a quei decreti insomma che concernono direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, l'ufficio si riserva di proporre al Senato di aggiungere all'art. 16 che ne li contempla, e dopo la parola presentati quella di immediatamente.

Spero che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole Senatore di Revel.

In ogni caso questo è il motivo che indusse l'ufficio a nulla innovare in ordine a quest'articolo.

Senatore Colla. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Colla, dopo l'accorderò al Senatore Di Revel.

Senatore Colla. Vorrei solamente fare un'osservazione intorno a ciò che l'onorevole relatore ha detto sulla registrazione dei decreti i quali secondo il suo avviso sarebbero registrati solamente come negli Archivi reali.

Io pregherò l'onorevole Senatore Cibrario di considerare che questo articolo si collega coll'articolo 15 nel

quale si dico che « la Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze ».

Di modo che essendo stato ammesso, o non potendo a meno di ammettersi che quando si presenta un decreto Reale, ancorchè sia di quelli contemplati nell'articolo 13, nondimeno la Corte ha obbligo di rappresentare ai Ministri tutto ciò che trova di meno regolare, o di contrario all'interesse dello Stato e delle finanze; non è perciò una semplice registrazione, quella che deve operare la Corte, ma bensì con obbligo di riferire.

Senatore **Di Revel**. Confesso che non ho bene inteso l'onorevole Senatore che ha ora parlato se cioè abbia o no contrastato il principio.

Voci. No, no.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Colla ha avvertito che all'articolo 15 è detto « La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze. » Questa attribuzione è un omaggio reso alla scienza dei componenti la Corte dei conti, ma non è cosa che rifletta direttamente le sue incumbenze. Per questo ha creduto l'ufficio centrale, quando si tratta di Decreti di tal natura che non riflettono direttamente le sue incumbenze, non vi sia urgenza di prefiggere un termine; perchè quando saranno presentati alla registrazione, se la Corte avvertirà che ci sono infrazioni alle leggi e ai regolamenti ne farà la rappresentanza ai Ministri.

Ma in quanto concerne quello che più importa, cioè l'esercizio di contabilità, le Finanze dello Stato, è in questo caso che l'ufficio centrale ha creduto assolutamente indispensabile di prefiggere un termine, e di dire che la presentazione dovrà esser fatta immediatamente. È venuto tanto più e con tanto maggiore impegno in questo avviso, in quanto che ha osservato certi Decreti che ammontano alla spesa di 66 o 67 milioni aventi la data del 14 novembre e che non furono pubblicati che il 26 febbraio di questo anno. Perciò ha creduto che ci fosse urgenza di stabilire un termine. Per gli altri Decreti ha creduto che la Corte conservando la facoltà di fare tutte le osservazioni che crede sulle infrazioni che può scoprire ai regolamenti, non vi sia l'urgenza di determinare il termine nel quale dovrà essere fatta la presentazione al visto della Corte dei conti.

Senatore **Di Revel** lo mi associo alle osservazioni fatte dall'ufficio centrale.

Se l'obbligo della registrazione immediata verrà stabilito all'articolo 16, in cui si parla di Decreti che riflettono cose di amministrazione, di finanza, essendo questo lo scopo che io mi proponevo, si potrà allora tralasciare di stabilire questo termine che proponerò di inserire nell'articolo 13, in quanto che lo scopo sarà raggiunto.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Volevo interpellare l'ufficio centrale per sapere se il fatto della registrazione è obbligatorio prima che si metta ad esecuzione il Decreto, ovvero se il Decreto appena emanato, può esser messo ad esecuzione dal Ministero, o da chi ne è incaricato anche prima di essere registrato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In diritto non deve essere eseguito prima che non sia registrato. In fatto, non so come la cosa passi. Questo è un affare che riguarda la responsabilità ministeriale, e non so neppure se i nuovi Ministri saranno in grado di dire, atteso il poco tempo da che sono al potere, come la cosa succede.

Ministro delle Finanze. Credo che i Ministri che prima di noi tennero il portafoglio potranno meglio dei presenti dire come vadano le cose quando si fanno decreti per cui c'è vera urgenza. Si pongono tosto in esecuzione all'uopo per mezzo del telegrafo, e si ha poi cura di regolarizzarli dopo; il Senato del resto intenderà facilmente che vi son casi in cui veramente non si può fare altrimenti.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Vorrei pregare l'onorevole relatore dell'ufficio centrale a considerare la conseguenza di lasciare la facoltà ai Ministri di presentare i decreti di cui è parola all'art. 13 allorché essi lo credano conveniente. Il lasciare ai Ministri una tal libertà, si presenta a me sotto un aspetto assai diverso da quello cui accennava l'onorevole relatore; io credo che se il decreto reale debbe essere presentato alla Corte dei conti onde ponga il suo visto, sia certamente per uno scopo serio e di interesse pubblico.

Ora non sarà egli meglio, se la Corte dei conti ha qualche osservazione da fare, che la faccia immediatamente e prima che la disposizione a cui mira quel regio decreto abbia avuto il suo effetto, che non quando già è stato posto ad esecuzione, e che le osservazioni della Corte dei conti verrebbero, direi, troppo tardi? Io crederei opportuno che non solo nell'art. 16 si ponga *senza dilazione od immediatamente*, come ha proposto l'onorevole relatore, ma che anche nell'art. 13 si dica che tutti i decreti reali debbano essere presentati alla Corte dei conti senza dilazione, perchè così si otterrà lo scopo, che se per avventura uno di questi decreti fosse contrario alle leggi esistenti od ai regolamenti, la Corte possa a tempo fare le sue osservazioni e non lasciare che l'inconveniente che essa avrebbe da segnalare sia un fatto compiuto.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Senatore Di Pollone di osservare che i decreti reali di cui parlasi all'art. 13, sono di tal natura che la Corte non può apporvi il suo visto con riserva, non può respingerli; ha diritto di fare le osservazioni quando li

avrà registrati, ma non ha diritto di sospenderne la registrazione.

Aggiungerò ancora, secondo avvertiva il signor Ministro, che vi possono essere casi nei quali il Ministro sia obbligato a dare esecuzione immediata ad un decreto non ancora registrato; e che questi casi esistano lo dice chiaramente in una materia assai più importante l'articolo 17, quando riserva alla legge l'autorità di determinare i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Se dunque a questo riguardo, quando si tratta di materia molto più importante, che riflette direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, essa ha diritto di trattenere il mandato, od il decreto reale, se sono preveduti, come si dovevano prevedere, casi nei quali l'esecuzione doveva precedere, può nascere a più forte ragione il caso per gli altri decreti che non concernono materia così importante e delicata.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 13, che rileggo (Vedi sopra).

(Approvato).

Art. 14.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni ed agli Agenti contabili che da essa dipendono, le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie ed i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 15.

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'Amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze. »

(Approvato).

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ma l'articolo è votato.

Senatore Plezza. È per proporre un'aggiunta.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Vorrei proporre un'aggiunta che formerebbe un secondo alinea di questo articolo, e che sarebbe del tenore seguente :

« Tutte le infrazioni constatate saranno descritte in apposito registro, sempre visibile ai membri del Parlamento. »

I motivi di quest'aggiunta sono chiari. In primo luogo non trovo logico che le infrazioni alla legge ed ai regolamenti siano sottoposte solamente al potere esecutivo, e non alle Camere del Parlamento le quali hanno lo speciale ufficio di controllare l'operato del potere esecutivo. In secondo luogo trovo utile, anzi necessario, che tutte queste infrazioni sieno in uno speciale registro riunite, perchè da esso si vedrà quali sono le leggi e i regolamenti che danno più sovente luogo ad infrazioni, e da ciò si potrà capire se sia difetto della legge

che cagiona le infrazioni, o se sia da attribuirsi a negligenza degli impiegati. Quando fosse effetto della legge, è necessario che ciò sia conosciuto dal legislatore per portarvi un rimedio correggendo la legge.

Ma vi ha un altro utile, a mio parere, grande di questo registro, ed è che si può aver sott'occhio facilmente la esattezza crescente o decrescente della regolarità del potere esecutivo nell'osservare le leggi ed i regolamenti, perchè si può fare il confronto di un anno cogli antecedenti, di un Governo coi Ministeri precedenti, e quando non esistano speciali motivi, conoscendo il male, torna più esatto il giudizio e più facile trovare il rimedio.

Sono questi i motivi per cui propongo l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Presidente. L'onorevole Senatore Plezza propone un'aggiunta all'art. 15 che io credo forse sarebbe meglio, ove venisse approvata, che formasse un articolo a parte, perchè assai importante per la materia, se il proponente non oppone difficoltà. Ne darò lettura. « Tutte le infrazioni constatate verranno descritte in apposito registro sempre visibile ai membri del Parlamento. »

Interrogo il Senato se appoggia questa proposta.

(Appoggiata)

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questa proposta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare mentre si sta attendendo la risposta del signor Relatore.

Senatore Di Revel. A prima giunta parrebbe che questa disposizione debba avere un effetto molto deciso nel constatare le infrazioni che i Ministri potessero commettere ai regolamenti, poichè esse farebbero oggetto di una nota speciale in apposito registro alla visione del quale avrebbero diritto tutti i membri del Parlamento.

Io invece temerei che questa disposizione possa produrre un effetto diametralmente opposto, chè quando si tratta di portar così alla conoscenza, alla censura del Parlamento e del pubblico, infrazioni che talvolta si aggiustano anche prima che abbiano prodotto effetto alcuno, io ho paura, dico, che questo registro anzichè contenere la nota delle infrazioni che si commettono, fosse un registro che forse rimarrebbe in bianco. Perchè, bisogna pur dirlo, la Corte dei conti debbe esercitare questa censura sugli atti amministrativi e finanziari che si compiono dai Ministri, ma la debbe esercitare con quei modi con cui si possa ottenere lo scopo della regolarità, ma non quello di fare una censura minuta e che si possa considerare piuttosto come un desiderio di trovare a ridire che non realmente l'interesse del servizio. Quindi a me pare, che quando noi costituimo una corte posta in così alto grado, ed indipendente, quando abbiamo provveduto perchè sia composta d'uomini i più capaci per giudicare, credo che otteniamo lo scopo che vuole il proponente, quello cioè di provvedere alla regolarità del servizio.

Ma se noi vogliamo che ogni osservazione che occorre alla Corte di fare, sia notata in apposito registro, non so, ma prendendo la natura degli uomini quale è, io dubito che questo registro potesse contenere fatti, che indipendentemente da esso, non giungessero a conoscenza del pubblico.

Senatore **Di Pollone**. Donando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Polzone**. Io vorrei pregare il Senato di vedere se coll'art. 30 non sia soddisfatto alla proposta del Senatore Plezza. L'art. 30 dice:

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre;

« Le ragioni per le quali ha opposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

Credo che questa disposizione provveda assai largamente al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Plezza. Infatti rammenta il Senato che prima che fosse istituita la Corte dei conti, esisteva il controllo generale dal quale si pubblicavano nel 1854 1855 queste relazioni con molto frutto ed utilità, per cui non dubito che la Corte, indipendente come lo sarà, non mancherà al debito suo, pubblicando tutte quelle nozioni che potranno essere utili per il buon andamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Crederei quindi che l'istituzione del registro avrebbe gli inconvenienti notati dall'onorevole Senatore Di Revel senza i vantaggi sperati dal Senatore Plezza. Perciò voterò contro la proposta.

Senatore **Plezza**. Risponderò in primo luogo all'onorevole Senatore Di Revel che io non temo gli inconvenienti ai quali egli accennava. Se credessi che i membri componenti la Corte dei conti fossero persone capaci di aggiustare per così dire le cose in famiglia, a danno pubblico, io non voterei la legge, crederei dovere di risparmiarne la spesa. Io credo invece che faranno il loro dovere e che quando riconosceranno delle infrazioni non ancora perfette, ne avvertiranno il Ministero in tempo per impedirle, e quando le riconosceranno già consumate, le noteranno nel registro che è utile che esista, e sia conosciuto come dai Ministri così anche dai membri del Parlamento. Io credo che i Ministri potranno sempre provare facilmente che le infrazioni non sono avvenute per loro colpa ma degli impiegati, perchè credo che il Ministero salvo casi straordinari non prescindere dalla legge che per motivi gravissimi.

Risponderò poi all'onorevole conte Di Pollone che l'articolo 30 non soddisfa interamente al mio desiderio,

giacchè una relazione in genere dove sono registrati tutti i casi coi dettagli che li accompagnano, non basta perchè ognuno dei legislatori possa, se vuole studiare queste materie, farsi un'idea precisa della natura, gravità e numero delle infrazioni, e dell'andamento generale del Governo.

La relazione non discende a dettagli che è necessario che ognuno abbia sott'occhio per farsi un giudizio proprio, per vedere se la relazione fatta dalla Corte dei conti è perfettamente conforme al criterio di quelli che hanno diritto di sapere come stanno le cose, perchè la relazione non è che il giudizio dei membri della Corte dei conti la quale sarà eccellente, ma il legislatore ha bisogno o di verificarne egli l'eccellenza o di conoscerne i difetti, se esistono, e di poter verificare se quel giudizio della Corte dei conti sia unanime, poichè potrebbe darsi, che alcuni consiglieri dissentissero, e trovassero ragioni tali da motivare il loro parere.

E, però, io credo utile la mia proposta sia per una maggior esattezza, che ne è lo scopo principale, sia per rimediare ai difetti delle leggi, poichè vi sono leggi di difficile esecuzione, le quali è quasi impossibile che siano eseguite compiutamente, e questi difetti, perchè siano conosciuti, è necessario siavi una tabella delle infrazioni.

Senatore **Cibrario, Relatore**. L'ufficio centrale non crede d'accettare questa specie di statistica delle infrazioni proposta dall'onorevole Senatore Plezza. Esso è persuaso, che la censura della Corte dei conti dev'essere severa ad un tempo e dignitosa, e crede che questa specie di denuncia quotidiana, che avrebbe luogo, non convenga nè alla dignità della Corte, nè all'utile pubblico.

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore **Plezza**. Non credo di avere parlato due volte. Ho fatto prima una proposta ed una sol volta l'ho difesa dalle difficoltà appostele.

Presidente. Interrogo il Senato se autorizza il signor Senatore Plezza a parlare per la terza volta.

(Il Senato acconsente).

Senatore **Plezza**. Io respingo il modo d'intendere la mia proposta qual fu esposto dall'onorevole Relatore che taccia come lesivo della dignità del Governo un registro nel quale, gli uomini incumbensati dal Re e dal paese di esercitare un controllo sul Governo, ed incumbensati di curare l'esecuzione delle leggi, abbiano a riconoscere il numero, la qualità e la gravità delle infrazioni avvenute; questo registro non è niente affatto una denuncia, è una cosa necessaria per chi vuole fare il suo dovere, e per chi non vuole nell'adempimento dei doveri suoi riposare soltanto sulle impressioni che possono fare le relazioni di uomini rispettabilissimi senza dubbio, ma che pur possono sbagliare nel loro criterio. La verità tutta intera deve essere nota ai legislatori.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Plezza.

Senatore **Ceppl.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppl.** Io concorro coll'ufficio centrale sul punto, che non sia il caso di fare quest'aggiunta allo articolo 15.

Questo articolo abbraccia tutti i servizi non solo dell'amministrazione dei Ministeri, ma tutti quelli degli impiegati, abbraccia anche i Decreti ai quali non si può apporre la riserva. In questo luogo l'aggiunta proposta dal Senatore **Piazza** potrebbe veramente lasciare luogo agli inconvenienti, che furono notati dall'onorevole Relatore; ma io vorrei che l'onorevole Senatore **Piazza** si disponesse a rimandare la sua proposta al fine dell'articolo 19, imperocchè, quando già ebbi l'onore di parlare in Senato su questo argomento io accennai alla circostanza, che quanto alle registrazioni con riserva, che riflettono il bilancio, possono esservi ragioni, che un Deputato, un Senatore prima di fare un'interpellanza, come è già succeduto in quest'assemblea, possa avere il mezzo di assicurarsi di farla con fondamento.

Quando si è fatta una registrazione con riserva, vi è un fatto positivo, un fatto di cui i Deputati ed i Senatori possono avere ragione di essere informati; ed io ho già detto, che la Camera dei conti, nel mio modo di vedere, è l'occhio della legislatura, è la sentinella avanzata che avverte i Ministri e poi anche i membri del Parlamento delle infrazioni, che hanno luogo.

Quando ebbi l'onore di appartenere alla Camera dei Deputati, e fui una volta incaricato di uno spoglio, ossia di un conto amministrativo, non ho potuto trovare un collega che volesse facilmente attendere con me all'esame di questo colossale ed arido lavoro, e da tutti si desiderava che vi fosse prima o il ragioniere della Corte dei conti, od altri, che cominciasse per accennare al Parlamento dove potesse esservi il sito che dolesse, per così dire, dove vi fosse qualche infrazione della legge e che potesse lasciar luogo a qualche utile osservazione.

Egli è da ciò, che prevalse, e ben con ragione, il sistema delle registrazioni con riserva le quali non incagliano menomamente l'andamento dell'amministrazione e debbono necessariamente farsi dalla Corte dei conti quando vi ha infrazione alla legge senza che sia in facoltà della stessa Corte di ometterle, di dispensarne qualche Ministro o di transigere sulle medesime con qualche mezzo termine; così stabilendo per queste registrazioni con riserva il registro proposto dal Senatore **Piazza** io credo che un membro del Parlamento possa facilmente riconoscere se un dato provvedimento della cui legalità egli dubita, sia o non sia stato registrato con riserva. Epperanto se l'onorevole Senatore **Piazza** aderisce che sia rimandata la sua proposta infine dello articolo 19, io mi vi unisco sin d'ora.

Senatore **Piazza.** Aderisco alla...

Presidente. Permetta, interrogherò prima il Senato

se concede la parola al Senatore **Piazza** onde possa replicare, poichè ha parlato due volte...

Voci. Parli, parli.

Senatore **Piazza.** Io non chiesi la parola che per aderire alla proposta del Senatore **Ceppl.**

Presidente. Debbo seguire l'ordine della discussione ella ha proposto un'aggiunta all'art. 15.

Senatore **Piazza.** Consento che sia trasportata dopo l'articolo 19.

Presidente. Pregho il Senato di permettermi di sospendere il proseguimento della discussione di questa legge, per dar passo alle domande di congedo le quali non hanno potuto essere votate perchè noi non eravamo in numero.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge tre lettere dei Senatori Arrivabene, Spada e D'Azeglio Roberto, colle quali chiedono un congedo che loro viene accordato dal Senato).

Passiamo al Capitolo 2 Del riscontro delle spese.

Art. 16.

« Sono presentate alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere ne'suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato ».

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale propone di aggiungere dopo la parola *sono presentate*, la parola « *immediatamente* ». Spero che il signor Ministro delle finanze non dissenterà l'aggiunta di questa parola di cui si è già dimostrata l'importanza.

Ministro delle Finanze. Il Ministero desideroso veramente che questa registrazione si faccia a dovere, accetta ben volentieri l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Presidente. Il signor Ministro acconsente alla proposta dell'ufficio centrale di aggiungere dopo le parole *sono presentate* l'avverbio *immediatamente*.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che la parola *immediatamente* proposta dal Relatore dell'ufficio centrale sia troppo vaga. Che cosa intende egli per la parola *immediatamente*? Subito dopo la firma del decreto? Ciò è impossibile, poichè il decreto deve prima essere registrato dal Ministro, e ci vuol sempre un certo tempo prima che esso venga rassegnato alla Corte dei conti. A me parrebbe più conveniente il determinare tassativamente il numero dei giorni entro i quali i decreti debbono essere rassegnati alla Corte dei conti; proporrei quindi il termine di cinque giorni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha lungamente esaminato questo punto, e si è determinato ad usare la parola *immediatamente*, quantunque abbia una certa elasticità, perchè è impossibile determinare il tempo. Vi saranno circostanze nelle quali il Re essendo a Napoli o in Sicilia, non si potrà così presto portare al visto della Corte dei conti un decreto. Vi sono invece altre circostanze nelle quali il termine che si potrebbe stabilire di otto o dieci giorni, sarebbe troppo lungo.

Dicendosi *immediatamente*, si intende nel più breve spazio di tempo possibile; ed è sotto questo punto di vista che l'ufficio centrale si è determinato di adottare questa parola, quantunque presenti quella certa elasticità cui alludeva il Senatore Menabrea.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze aveva chiesto la parola.

Ministro delle Finanze. Intendevo dire pressochè le stesse cose che assai meglio di me, ha testè esposto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Taverna**. Non sarebbe egli meglio il dire semplicemente « saranno presentati nel più breve tempo possibile? »

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola *immediatamente* esprime lo stesso concetto, tuttavia l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare anche questa dizione.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale accetta la proposta del Senatore Taverna.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Accetta.

Presidente. Non domandandosi più la parola, rileggo l'art. 16 così emendato:

Art. 16.

« Sono presentate nel più breve termine possibile alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato.

(Approvato)

Senatore **Colla**. Domando la parola per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Nell'articolo ministeriale corrispondente a questo, era fatta un'eccezione del seguente tenore:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità e retribuzioni per una sola volta. » Prima d'ora queste indennità e retribuzioni si concedevano per mezzo di una semplice lettera del Ministro ai capi d'azienda. Cessate le aziende, si è introdotto l'uso di concedere queste indennità e retribuzioni per mezzo di un atto che dicesi decreto ministeriale. Ora di questi decreti ne occorrono centinaia ogni giorno.

A questi decreti sono uniti i mandati di pagamento. Pagato il mandato non si ha più da parlare di questi decreti. Dunque per questi atti che si dicono decreti, si avrebbe la copia, anzi il mandato, il quale mandato e la copia rimangono negli archivi della Corte, e poi vi avrebbe un altro registro a parte; la registrazione di questi decreti è inconcludente.

Quando si hanno mandati di pagamenti che hanno tratto successivo, quando il pagamento va fatto per più anni, sta bene che siano registrati a parte, ma quando si tratta di mandati di pagamento che una volta usciti, non hanno più seguito, il registrare il decreto è cosa superflua e pregiudiziale assai, perchè porta molto lavoro agli impiegati e molta perdita di tempo.

Io proporrei quindi di ristabilire l'alinea dell'articolo 18 del Ministero dopo l'articolo che abbiamo ora votato.

Presidente. Il signor Senatore Colla propone che in aggiunta all'art. 16 di già votato si ristabilisca l'alinea dell'art. 18 del progetto ministeriale così concepito:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta. »

Chi appoggia questa proposta, si alzi:

(Appoggiata)

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale si è già occupato di questa questione, la quale fu mossa officiosamente dall'onorevole Senatore che ha testè parlato, ma non crede che si possa fare la proposta eccezione, tanto più che non vi sarebbe nessun limite di somma; l'ufficio crede che l'articolo debba mantenersi tal quale è senza fare eccezioni.

Si dice nell'alinea proposto « Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedano indennità o retribuzioni per una sola volta. »

Ma queste indennità o retribuzioni possono essere più o meno legali, queste indennità o retribuzioni possono ascendere a somma cospicua, e sarebbe veramente debilitare il principio che si è mantenuto in tutta la legge.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*.... il volere che tutti questi pagamenti abbiano un severo riscontro presso la Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Sembra veramente grave l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale circa il nessun limite che sarebbe apposto alla somma che si riferisce alle indennità o retribuzioni, ancorchè concesse per una sola volta; quindi io mi permetterò di proporre al Senato una transazione, vale a dire che si ammettesse il ristabilimento dell'alinea domandato dall'onorevole Senatore Colla, colla limitazione alla somma di L. 2m. e si dicesse:

« Sono accettati i decreti e gli atti coi quali si con-

cedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2jm. »

Voglio sperare che l'onorevole Senatore Colla consenta a questa transazione.

Senatore Colla. Accónto alla limitazione proposta dal Senatore Vigliani, quantunque io creda che la registrazione non serva a nulla.

Senatore Farina. Se si vuole stare ai motivi addotti da quelli che sostengono la convenienza di esonerare le spese al di sotto di L. 2jm. relative alle indennità...

Presidente. Favorisca a dirmi il signor Senatore Farina se egli intende parlare sulla limitazione a L. 2jm., perchè in questo caso dovrei prima interrogare il Senato se appoggia quest'emendamento.

Senatore Farina. Vorrei parlare precisamente sulla limitazione proposta.

Presidente. Allora interrogo il Senato se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani concepita in questi termini: « non eccedenti la somma di L. 2jm. »

Cbi l'appoggia sorga.

(Appoggiata).

Ora la parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Se si vuole ammettere questo principio, vi sarebbe pur ragione per ammetterlo in tutte le spese al disotto di L. 2jm. cioè non solo quelle che riguardino indennità, o gratificazioni, ma per tutte le altre ancora.

Io quindi non trovo una ragione sufficiente per introdurre una eccezione a questo riguardo quando si lascia sussistere la massima generale per tutti gli altri casi.

Si dice che ciò potrà portare una grande semplificazione, ma veramente io non lo credo, poichè non so se siano poi molti i casi di indennità al disotto di 2jm. franchi o di gratificazioni che si accordino per una volta tanto.

Io mi acconco assai più di buon grado a lasciar correre la legge generale, anzichè a fare un'eccezione, che veramente non avrebbe ragione di esistere, perchè porterebbe un numero di casi assai limitato in confronto d'un numero grandissimo, per i quali sarebbe necessario l'obbligo della registrazione.

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Non intendo contraddire alle osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, ma vorrei che egli mi usasse la gentilezza di deferire anche un tantino alla mia asserzione, parendomi di essere in grado di poter, forse meglio di lui, giudicare quanto grande sia il numero delle indennità e delle gratificazioni, che ad ogni momento i Ministri sono obbligati a concedere.

Posso accertare il signor Senatore Farina che non poche, ma moltissime sono queste gratificazioni, e le indennità di viaggio, di trasporto e cose simili, che si devono accordare; e posso ancora soggiungere che la registrazione di tutti questi decreti per piccole somme porta un ben grave o lungo lavoro, per quale si do-

vranno occupare molti impiegati, che si potrebbero destinare ad altro ufficio di maggiore utilità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io faccio un dilemma: o le spese sono poche, ed allora non vi è motivo per l'eccezione; o sono molte, ed allora cresce il motivo per togliere quest'eccezione, perocchè, siccome ciò porterebbe in definitiva somme di rilievo, è necessario che si abbia sempre sotto gli occhi l'entità delle spese che si fanno, e che quindi si eseguisca la registrazione per queste come per tutte le altre. O la registrazione, ripeto, è inutile, e conviene sopprimerla per tutti i casi, o non è inutile, e queste spese sono di grave entità, ed allora tanto più cessa il motivo per cui si debba la registrazione tralasciare.

Dunque nell'un caso e nell'altro l'eccezione non ha motivo di sussistere.

Senatore Menabrea. Le osservazioni dell'onorevole precipitante mi muovono a dare alcune spiegazioni al Senato.

I casi cui accennava l'onorevole Senatore Colla non sono in così piccolo numero come ha creduto il Senatore Farina.

Io accenno specialmente a fondi detti casuali che ogni Ministero porta sul suo bilancio appunto per far fronte alle molte spese di piccolo rilievo che non si possono nella formazione del bilancio prevedere.

Questi fondi casuali si suddividono in tante piccole somme di 10, 15, 20 franchi; per lo che un Ministero, il quale avrà per così dire una somma di 50,000 lire di casuali nel suo bilancio, avrà poi almeno 800 o 1000 decreti, i quali dovrebbero esser registrati alla Corte dei conti.

Queste piccole spese, ripeto, sono moltissime, e per esse è sempre necessario un decreto ministeriale; ed appunto per evitare la lunga fatica che richiederebbe la registrazione di questi decreti di poca importanza, il Senatore Colla ha proposto l'aggiunta che il Senato ha testè inteso.

Si ridetta egualmente che vi è gran diversità fra le spese che si fanno una volta per sempre, ed i decreti che si riferiscono a spese consecutive come sarebbero per esempio gli stipendi.

Ora è evidente che i decreti per stipendi devono essere registrati alla Corte dei conti, allinchè quando si mandano le note dei pagamenti possa la Corte giudicare se siano conformi a quelle da lei registrate. Ma la stessa necessità non ha luogo per i pagamenti delle somme che ho accennate, quelle cioè che sono sui fondi casuali.

Per tali motivi credo si possa accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Colla, colla modificazione arrecata dall'onorevole Senatore Vigliani, perchè in questo modo verrà semplificata anche la contabilità della Corte dei conti.

Io credo che da ciò non possano nascere gli inco-

venienti temuti dall'onorevole Senatore Farina per la sicurezza del servizio delle finanze.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Debbo interrogare il Senato se intende di accordargli la parola per la terza volta.

Voci. Parli.

Senatore Farina. Mi permetto di parlare per la terza volta semplicemente per rammentare all'onorevole preopinante che egli è perfettamente fuori della questione.

Non si tratta di fondi di piccole gratificazioni, ed altre che possano far parte della categoria dei casuali.

Prima di tutto il limite è di duemila franchi, quindi non bisogna parlare d'indennità di 10 o 15 lire, perchè se mi avessero detto 100 ovvero 200 lire sarebbe un altro caso.

In secondo luogo prego l'onorevole preopinante di guardare che egli non ha citati casi d'indennità e di retribuzioni, e che sono questi i soli contemplati nell'emendamento proposto.

Ora le indennità non possono a mio credere cascare nell'alinea dei casuali in discorso, e difficilmente anche le retribuzioni, perchè le retribuzioni sono pagamenti che si fanno per oggetti o prestazioni di servizio.

Per conseguenza, ripeto, o è generale l'inutilità delle registrazioni, perchè si può poi dedurre le spese dai mandati, ed allora togliamole tutte, ovvero sussiste la necessità, ed allora manteniamo le registrazioni tanto nei casi che si vorrebbero eccettuati, come negli altri tutti.

Del resto mi riporto alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Capisco che a prima giunta l'obbiezione sollevata possa fare qualche impressione, perchè infatti la cosa si presenta a primo aspetto così.

Sono assoggettati alla registrazione tutti i decreti per nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, ed altri che si fanno con molta solennità, ovvero per contratti ed altri atti di considerazione.

Ma qui si tratta invece di dare gratificazioni, retribuzioni ad un servizio reso in modo straordinario; si tratta di decreti che sono molto più soggetti all'arbitrio, e volete escluderli dalla registrazione?

A prima giunta parrebbe veramente strano che si volessero esimere codesti decreti dalla registrazione. Ma se vi si riflette un momento io credo che questo dubbio debba scomparire.

Infatti quando si fa un decreto per una spesa di questo genere, per una lieve indennità, per una piccola gratificazione e via dicendo, allora per lo più si suole unire a questi decreti il mandato di pagamento, e quindi la Corte dei conti vede in una volta il tutto, allora quando appone il visto al mandato, imperocchè giova notare che la Corte dei conti non si occupa del merito della questione, ma semplicemente osserva se

la spesa da fare stia entro l'apposita categoria, sia nei limiti del bilancio.

Per i decreti poi di cui si parla nella prima parte dell'articolo 18 quale era proposto dal Ministero, evidentemente occorrerebbe fare tutt'altre considerazioni.

Ma qui si tratta solo d'osservare se ci sono fondi in bilancio, e se furono fatte spese, e vi hanno i documenti da cui risulta che tali indennità furono date in seguito a lavori fatti. Tenendo dunque conto di queste considerazioni, e di quella dell'onorevoli Senatori Vigliani e Colla che veramente il numero di questi decreti riesce grandissimo, mi pare che si potrebbe restituire l'antica alinea del progetto ministeriale.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Convengo con l'onorevole signor Ministro delle finanze che la Corte dei conti non deve discutere l'utilità delle spese, ma solo la sua legalità. Mi pare però che l'esame di questa legalità sia eguale nei casi contemplati in questo articolo, e in quelli di cui parla l'alinea.

Di più: vi è una questione pregiudiziale, ed è che l'articolo 16 è stato modificato dall'ufficio centrale nel senso precisamente di escludere la proposta di non assoggettare, cioè, al visto preventivo della Corte i mandati che riguardano indennità o retribuzioni.

Di fatti nell'articolo 16 si dice « tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina e promozione e traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendii, pensioni e di ritiro e di riforma, trattamenti di aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato » e questo articolo è già votato, e sarebbe difficile che il Senato potesse introdurre un'eccezione dopo un testo così formale.

Senatore Vigliani. Non avevo ommesso di fare attenzione alla variazione introdotta nell'articolo, e notata dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Ma mi è sembrato che una vera antinomia non esisterebbe. Probabilmente la parola *qualsiasi* che è stata adoperata nell'articolo 15 si sarebbe potuta mutare in vista dell'alinea che ora si tratta di ristabilire. Ma conservata anche, mi pare che non ne deriverebbe contraddizione, quando anche fosse ristabilito l'alinea, in quanto che la parola *qualsiasi* si riferirebbe a indennità, e retribuzioni in genere le quali non siano accordate per una volta sola. In questo modo si potrebbe conciliare la parte dell'articolo che è stata votata, con quella che si sta per votare....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Io non posso fare altrimenti che avvertire gli oratori, quando trascendono il numero delle volte per le quali è permesso di parlare; se il Senato vuol però concedere la facoltà al signor Senatore Farina di parlare per la quarta volta....

Senatore **Farina**. Permetta, io non faccio una questione....

Presidente. Queste non sono discussioni, sono dialoghi che vertono sopra le singole parti di redazioni e di proposte.

Interrogo il Senato se voglia concedere al Senatore Farina la facoltà di parlare per la quarta volta.

Voci. Parli.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole preopinante non crede già deciso questo caso dalla votazione precedente; io non voglio che rammentargli che qui sta scritto *indennità o retribuzione qualsiasi*. Ora domando se *qualsiasi* non comprende tutto. Se si vorrà poi dire che la parola *qualsiasi* è limitata, si può derogare con un articolo successivo agli articoli precedenti. Ma dico che l'espressione, è talmente generica, che comprende anche l'eccezione che si vuol fare.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore ad avvertire che le discussioni hanno dei limiti naturali, e che quando si portano al dialogo per parti accessorie, si perde il concetto generale, e molte volte anche si perde un tempo notevole senza un profitto reale per la discussione.

Senatore **Vigliani**. Non ho domandato la parola che per fare un'aggiunta alla mia aggiunta, e credo che questo mi si debba concedere. Avevo proposto di aggiungere le parole « non eccedenti la somma di lire duemila ». Ora per rendere la locuzione più esatta, proporrei di aggiungere dopo le parole sono eccettuati, *tuttavia* ecc. colla quale aggiunta si chiarirebbe meglio il carattere di eccezione apportato alla regola generale.

Presidente. Si aggiungerà dunque la parola *tuttavia*.

Metto ai voti la proposta di aggiunta all'articolo già votato combinata tra i signori Senatori Colla e Vigliani la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2,000 ».

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(Dopo prova a controprova l'aggiunta è approvata).

Passiamo ora all'art. 17.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati ».

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Montanari ha la parola.

Senatore **Montanari**. Signori Senatori. Non v'ha dubbio alcuno che questo articolo non contenga una delle parti essenziali della legge, perciocchè tratta dei casi in cui deve aver luogo il riscontro preventivo, e dei casi in cui può bastare il riscontro del consuntivo; tratta ancora della sistemazione della Corte dei conti rispetto agli uffizi ed alle delegazioni di riscontri da collocarsi nelle provincie; quindi tale articolo abbraccia la semplificazione ed il discentramento; le due caratteristiche che vorrei in questa come nelle altre leggi amministrative.

Io ho letto l'articolo quale lo proponeva il Ministero ed ho letto la modificazione che vi ha introdotta l'ufficio centrale. E per verità io confesso di essere molto più spagato dell'articolo redatto dal Ministro delle finanze, che non dell'emendamento dell'ufficio centrale. Infatti basta leggere l'alinea 2 dell'articolo dell'ufficio centrale e confrontarlo coll'alinea 2 dell'articolo che aveva proposto il Ministero per restarne convinti. Dice l'alinea 2 dell'ufficio centrale: « la legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Invece diceva la redazione del Ministero: « la legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbano precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere ».

Io, o Signori, trovo molto più ampia, più giusta, più razionale la proposta del Ministero, e perchè? Perchè questa legge va collegata coll'altra legge di contabilità già presentata alla Camera dei Deputati. Ebbene essa stabilisce quali sono i casi nei quali occorre il riscontro preventivo, e quali quelli in cui il riscontro ha luogo nel resoconto finale.

Dice la legge di contabilità all'art. 39: « Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, la regolarità delle quali sia già stata giustificata alla Corte dei conti, potrà esser fatto mediante mandati corrispondenti ai ruoli, ed imputato provvisoriamente nel bilancio. La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta successivamente alla Corte dei conti nel corso dell'anno, e non più tardi di sei mesi dopo il termine dell'esercizio ». Chi non comprende viemmeglio la differenza che passa tra la redazione del Ministero e quella dell'ufficio centrale, quando si connetta la legge della Corte dei conti coll'altra dell'amministrazione del tesoro?

Io diceva un'altra volta che, a mio avviso, il precedente Ministro delle finanze avrebbe amato di abolire il riscontro preventivo. Ma non sapendo vincere l'opposizione che incontrava negli uomini e tradizioni di questa capitale cercava di limitarlo in questo modo: distingueva le spese fisse dalle spese variabili, e proponeva di restringere il riscontro preventivo alle spese variabili, lasciando solo il riscontro posteriore per le spese fisse. L'ufficio centrale invece ha modificato l'articolo restringendo a pochi casi eccezionali, limitando le somme in cui la registrazione ed il visto possono

aver luogo dopo effettuati i pagamenti. E qui io ho mestieri di fare due osservazioni; la prima si è che le spese fisse non possono ridursi a casi eccezionali, mentre esse sono molto importanti e formano parte principale del bilancio.

Infatti, o Signori, se noi diamo uno sguardo a tutte le spese che fa lo Stato, troveremo che si possono restringere a quattro classi: spese di personale, spese di locali o di affitti, spese di lavori pubblici, spese per acquisto di oggetti. Ebbene queste quattro classi si possono ridurre a due categorie, cioè delle fisse e delle variabili; per conseguenza avendo il Ministero proposto e l'altro ramo del Parlamento adottato di limitare il riscontro preventivo alle spese variabili, serbandolo il riscontro posteriore alle fisse, semplificavasi d'assai l'amministrazione e rendevasi molto più spedita l'opera della Corte dei conti. L'altra considerazione che ho da porre innanzi si è che l'ufficio centrale vuole che la legge determini i limiti di somma in cui la registrazione possa aver luogo dopo i pagamenti, ma il Presidente della Corte dei conti potrà farmi fede che vi hanno delle spese di affitti e simili, che salgono molto alto, e queste spese appunto stando fra le fisse non dovrebbero soggiacere al controllo preventivo quale che ne sia la somma. Il vero limite a mio avviso, sta nella distinzione fra le spese fisse e le variabili. Per le quali cose io propongo di ristabilire il secondo alinea secondo il primo tenore ministeriale che è così concepito:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto devono precedere il pagamento ed i casi nei quali possono a quella succedere. »

Più tardi mi riservo di parlare sull'alinea terzo, che concerne gli uffici e delegazioni di riscontro.

Presidente. Il Senatore Montanari proporrebbe questo emendamento, cioè ammetterebbe la prima parte dell'articolo 17 come sta, e poi per primo alinea collocherebbe il primo alinea dell'art. 23 del progetto ministeriale concepito in questi termini:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quella succedere. »

L'alinea corrispondente invece nel progetto dell'ufficio centrale è concepito nei seguenti termini:

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento Montanari.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'ovvero, non so per qual ragione, insinuare che allora quando difesi il registro preventivo fu forse per timore di un'opposizione....

Senatore Montanari. Non ho detto ciò.

Ministro delle Finanze. Allora è inutile che io abbia presa la parola. Ad ogni modo dichiaro che

quanto a me non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'ufficio centrale, con che si togliessero le parole: *eccezionali ed i limiti di somma*, e si dicesse per conseguenza:

« La legge determina i casi in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

E ciò perchè mi pare che quando si dirà in questo o quest'altro caso il visto preventivo non è necessario si prescriverà allora il modo e limite.

Quindi io crederei che senza toccare la questione che ha qualche gravità si possa riserbarla per quando verrà la discussione della legge sulla contabilità. Intanto a me pare utile, anzi conveniente togliere questa parola; perchè può sembrare a taluno che essa significhi quale debba essere lo spirito delle leggi ulteriori, cioè a dire che per le leggi ulteriori si potrà ammettere che vi sieno registrazioni e visti posteriori alla spedizione di questi mandati di pagamento. Non è conveniente che si limiti a priori il legislatore, tanto meno poi perchè in realtà le leggi susseguenti non possono ricevere limiti di sorta.

Senatore Montanari. Accetto le modificazioni dell'onorevole Ministro delle finanze, le quali corrispondono perfettamente alle mie idee.

Presidente. Trattasi di esprimere le parole *eccezionali e i limiti di somma*; si accorda il Senatore Montanari in questa proposta?

Senatore Montanari. Acconsento.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha considerato, che la regola generale, e le basi fondamentali di questa legge, sono, che nessuna spesa si faccia senza che prima ci sia il visto della Corte dei conti.

Dunque ha dovuto necessariamente chiamar *eccezionali* quei casi, che prevede vi saranno, nei quali potrà aver luogo la preposterazione.

In quanto al *limite di somma*, l'ufficio centrale non ha difficoltà di rimetterlo alla legge sulla contabilità.

Nel Belgio è fissato un limite di somma; ma l'ufficio centrale ha creduto di non doverlo determinare, e perciò si era contentato di inserire le parole « e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possono avere luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Si era accontentato, dico, d'accennare che questo limite di somma andava stabilito: esso però poteva essere fissato dalla legge sulla contabilità.

In conseguenza non ripugna niente affatto all'ufficio di accettare in questa parte la proposta dell'onorevole Senatore Montanari, e del Ministro delle finanze.

In quanto alla parola *eccezionali* crede necessario di conservarla, perchè veramente secondo la regola generale, che si deve osservare nella massima parte dei casi, non si fanno pagamenti se prima non vi è il visto della Corte dei conti.

Senatore **Montanari**. Pregherò l'onorevole Relatore di considerare che già esiste un riscontro della Corte dei conti anche per le spese fisse; ma ha luogo una volta sola, e la legge parlando di spese fisse aggiunse « la cui regolarità sia già stata giustificata. »

Ma questa giustificazione, come nei ruoli, si fa una sola volta tutti gli anni, nè si ripete ad ogni mandato speciale. Ebbene io ripeto che non si possono dire eccezionali le spese stabili che costituiscono la maggior parte del bilancio.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo 17 sul quale non vi è contestazione. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora la seconda parte sulla quale cade la proposta di soppressione delle parole « eccezionali e i limiti di somma. »

Siccome la proposta di soppressione, come più volte ho accennato, non si mette ai voti, ma solo le parole stesse a sopprimersi, così comincerò dal mettere ai voti le parole *eccezionali, e i limiti di somma*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare, che si potrebbe mettere prima ai voti le parole *e i limiti di somma* perchè tanto l'onorevole Senatore Montanari, quanto l'ufficio centrale sono d'accordo in questo.

Rispetto alla parola *eccezionali* dirò che credo che possa lasciarsi, sebbene già dicendosi che *la legge determinerà i casi*, rimane di poca importanza l'aggiunta o no di questa parola.

Io prego quindi l'onorevole Senatore Montanari di acconsentire a che si mantenga la parola *eccezionali*, e si tolgano invece le parole *e i limiti di somma*, imperocchè quanto al fondo la cosa rimane la stessa.

Senatore **Montanari**. Proporrei che si mettessero ai voti prima le parole *e i limiti di somma*.

Presidente. Cominceremo dunque dal porre ai voti le parole, *e i limiti di somma*. Quelli che non consentono alla soppressione, cioè che vogliono che si mantengano le parole *e i limiti di somma* vogliano alzarsi.

(Sono sopprese le parole *e i limiti di somma*).

Ora vien la parola *eccezionali*.

Pare che il signor Ministro delle finanze abbia detto di poter prescindere dal domandar la soppressione di questa parola.

Senatore **Montanari**. Quando si è riconosciuto realmente che le spese fisse costituiscono la maggior parte delle spese dello Stato, mi sembra che la parola *eccezionali* sia poco conveniente anche per la locuzione razionale della legge, e sia meglio levarla.

Presidente. Insiste perchè si voti questa soppressione?

Senatore **Montanari**. Sì, insisto.

Presidente. Si mette ai voti la parola *eccezionali*. Chi vuol mantenere questa parola, sorga.

(È mantenuta).

Leggo la seconda parte di quest'articolo quale risulta dopo la soppressione delle parole *e i limiti di somma*.

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

La metto ai voti; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene la terza parte dell'articolo, la ritengo per metterla ai voti (*V. sopra*).

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Quest'alinea, il quale dichiara che la legge « determina il modo onde la Corte fa il riscontro delle spese per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati » dalla Corte dei conti la caratteristica di quel discentramento amministrativo che io desidero, e che ho udito nel programma del Presidente del consiglio stare nei voti del Ministero.

Quindi io sono ben contento di vedere che l'ufficio centrale accoglie la proposta del Ministro delle finanze, ammettendo che vi abbiano uffici e delegazioni di riscontro sparsi nelle province. Qui la relazione del Ministero è eguale a quella dell'ufficio centrale; ed io trovo che questo è un grande beneficio che la legge reca, un gran miglioramento alla legge del 1859. Che stabiliva quella legge? Che vi fosse una sola sede della Corte dei conti, una sola sede del Tesoro, e quindi obbligava per conseguenza a far capo alla Corte centrale per il riscontro di tutti i mandati particolari; obbligava il tesoro centrale a rivedere tutti i mandati, e dare tutti gli ordini di pagamento contemplati nella legge presente.

La legge presente invece stabilisce delegazioni di riscontro; delegazioni o agenzie del tesoro nelle province; distingue le spese fisse dalle variabili; e questi appunto sono due grandi vantaggi. Rispetto alle attribuzioni degli uffici di riscontro nelle province, io trovo che la legge ha recato questi benefici. Essa affida agli uffici di riscontro il controllo preventivo dei buoni del tesoro, attribuisce loro la revisione consuntiva dei pagamenti delle tesorerie locali sopra mandati ministeriali, o delle agenzie del tesoro; dei pagamenti fatti dai contabili preposti alla riscossione di proventi relativi a spese inerenti ai loro uffici; attribuisce loro in fine la registrazione dei conti correnti relativi a singoli stipendiati. Queste facoltà la Corte dei conti affida agli uffici di riscontro.

L'altra principale innovazione sta appunto nelle spese fisse, nei ruoli stabili: imperciocchè colle spese fisse e coi ruoli ora non occorre, come in passato, che tutti i mandati parziali si stacchino in ogni mese dai Ministeri e passino egualmente ogni mese al visto della Corte dei conti ed all'approvazione della tesoreria generale. Non occorre più questo giro; fatti i ruoli stabili, sono trasmessi agli agenti del tesoro annualmente; essi pagano così gli stipendiati. Consiste l'innovazione altresì nelle anticipazioni quadrimestrali per spese di materiale e per

dotazioni annue con mandati provvisori da regolarsi alla fine dell'anno.

Per conseguenza io trovo che la legge attuale rinchiede molti vantaggi. Sono utili le delegazioni pel servizio dei buoni del tesoro, dei mandati sui crediti aperti: utili per la revisione consuntiva dei pagamenti fatti dalle tesorerie e dai contabili locali: utili per la liquidazione dei conti correnti relativi agli stipendiati; utili infine per le anticipazioni.

Ma, peraltro, o Signori, la legge quale è attualmente modificata, include degli inconvenienti non lievi, e quindi mentre io ne ho accennato i vantaggi, permettetemi che annoveri anche gli inconvenienti. Il primo inconveniente si incontra nella revisione consuntiva. Verificandosi nella contabilità consuntiva delle irregolarità, i delegati non hanno facoltà di provvedere alla separazione delle partite irregolari dalle regolari: quindi incaglio di dover aspettare la decisione della Corte centrale. Io credo che si potrebbe benissimo affidare agli uffici di controllo di poter scervere le spese regolari dalle irregolari onde rendere più spedita l'amministrazione.

Così s'incontra altro grave inconveniente circa le anticipazioni, perchè quantunque queste riescano vantaggiose perchè non importa che si stacchino i singoli mandati parziali ad ogni ora dai Ministeri, pure siccome si dà somme in anticipazione ai capi d'ufficio coll'obbligo di renderne conto quadrimestralmente, e siccome non può il capo d'ufficio domandare altre somme finchè non sia reso il conto di tutte le spese fatte colla anticipazione anteriore che ha ottenuto pel quattro mesi, questo porta un grave incaglio alle amministrazioni locali, perchè il capo d'ufficio dovendo rendere tale conto e corredarlo dei documenti e delle prove giustificative, avviene che i documenti e le prove importano ritardo anche pel giro lunghissimo che fanno. E così non potendo conseguire, infra tanto altre somme, resta perciò talora molto tempo senza i mezzi di pagare i lavori consecutivi con danni e lamenti degli artefici e degli imprenditori.

Vi hanno io terzo luogo inconvenienti anche nei ruoli stabili per le spese del personale. Il signor Senatore Colla la volta scorsa parlando della semplificazione che la legge accorda alla Corte dei conti accennava al vantaggio dei ruoli fissi. Io convengo perfettamente col l'onorevole Senatore che hanno recato un gran vantaggio, ma però bisogna che egli mi accordi che questi ruoli soggiacciono a frequenti alterazioni come è necessario a motivo dei cambiamenti che vengono fatti nel personale.

Infatti i ruoli si stabiliscono al principio d'ogni anno, e non è passato un mese che già avvengono parecchie mutazioni, mutazioni per collocazioni a riposo, mutazioni per morte, mutazioni per traslocamenti, promozioni di disponibilità e sequestri. E così dal primo agli altri mesi dell'anno: allora il ruolo non è più sufficiente e occorrono tanti mandati speciali quante sono le mutazioni avvenute. A ciò si vuole aggiungere che nel mese di

dicembre i ruoli vanno alla Corte dei conti da ciascun Ministero. E per la quantità loro restano, dirò così ammonticchiati colà per lungo tempo perchè è impossibile materialmente che in pochi giorni la Corte dei conti abbia campo di rivederli tutti quanti.

Quindi poi accade in conseguenza, che in varie province, e posso fare testimonianza per esperienza propria, alla fine di febbraio non essendo ancora i ruoli ordinati e spediti alla loro destinazione, certi impiegati non erano stati pagati ancora neppure pel mese di gennaio. Per conseguenza adunque il ritrovato dei ruoli non è l'apice della perfezione, e non mi sarà d'uopo di dire al sapientissimo Presidente della Corte dei conti che forse non occorre un grande Apollo, come affermava l'altro giorno esclamando *erit mihi magnus Apollo*, per trovare una via più semplice e più spedita. Io, o Signori, potrei poi rispondere all'onorevole Presidente Colla con la sentenza di un uomo molto autorevole nell'amministrazione dello Stato. Intendo parlare di Pellegrino Rossi il quale diceva che rispetto all'amministrazione finanziaria, economica e giudiziaria, non si tratta di cercare la pietra filosofale nè la quadratura del circolo; non è mestieri di creare o di inventare, ma giova invece cercare il meglio ed il buono dove si trovano e adottarli.

Ebbene in Italia vi era qualche provincia che aveva il meglio per questa parte. Ed io credo per conseguenza che se si fosse adottato il sistema che fu praticato dal Regno italico in Lombardia, vale a dire l'uso dei brevetti agli impiegati, la pratica sarebbe riuscita molto più semplice, molto più spedita. Io credo, onorevoli Signori, che il concetto di pigliare il meglio dove si trova sia molto vantaggioso e noi avremmo evitato due inconvenienti assai gravi. Se nella legge provinciale avessimo accettato ciò che le Romagne avevano di buono rispetto all'autonomia provinciale, se nell'istruzione pubblica non avessimo voluto imporre alle province novelle la legge che poi venne rifiutata dall'altro ramo del Parlamento del 13 novembre, se rispetto ai codici avessimo accettati i codici migliori esistenti, cioè i napoletani, io credo che l'unificazione avrebbe camminato più spedita, io credo che a quest'ora avremmo e codici comuni ed istruzione comune ed una legge provinciale comune già votati dal Parlamento.

Io credo certamente, perchè pigliando il meglio dove si trovava; il meglio rispetto ai codici da una provincia, rispetto all'istruzione da un'altra: e così rispetto all'amministrazione provinciale si teneva la via più breve per riuscire ad un risultato pratico, e pronto. E così avremmo, io ripeto, evitato due inconvenienti perniciosi: la taccia di piemontesismo, che rigetto, perchè ingiusta, ma che pur troppo è corsa nelle province centrali e meridionali d'Italia da un lato, e dall'altro non saremmo ancora al principio dell'unificazione amministrativa del Regno. Ma tornando al proposito nostro quali sono i rimedi? Io non mi tengo di essere un Apollo: perchè mi sento un uomo mediocre. Dirò per

altro che vorrei venisse data agli uffici di riscontrare circa la revisione dei conti consuntivi la facoltà di sceverare le partite irregolari delle regolari affinché le regolari fossero approvate senza ritardo. Vorrei, che vi avessero piante fisse in ogni provincia e venissero consegnati i libretti per pagamento degli assegni. Vorrei fosse data facoltà agli agenti del tesoro di pagare secondo le piante e la presentazione dei libretti. Ma e la garanzia? La garanzia sta nella pianta la quale è stabilita dal Ministero e dalla Corte dei conti, già registrata. E circa il materiale, e le dotazioni e simili, io vorrei la responsabilità dei capi d'ufficio, dei prefetti, dei delegati di finanze, ed altri alti funzionari di provincia. La prova giustificativa fatta ad essi dai subalterni. Da essi poi una prova complessiva alla Corte dei conti o delegazioni di essa.

Siamo ben persuasi, onorevoli Senatori, che il riscontro delle spese minute, si faccia al centro, o si faccia alla provincia, è sempre la stessa cosa. Non lo fanno mai i capi d'ufficio, mai i consiglieri della Corte, ma bensì gli impiegati subalterni.

Badiamo di non esagerare la diffidenza mentre ciò torna a discapito degli alti funzionari, e non si impediscono gli abusi; ed intanto che si degradano gli alti funzionari, si corre a tutti gli inconvenienti che io altra volta ho accennato, cioè la lentezza dell'amministrazione, i danni dei privati, i duplicati dispendi dello Stato.

Dopo di ciò all'ultimo alinea dell'articolo 17 che dice: « Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo degli uffici da essa dipendenti dei suoi delegati » io proporrei d'aggiungere questo breve emendamento. « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento, e la maggior speditezza dell'amministrazione. »

Presidente. Prego il Senatore Montanari d'aver la bontà di fare passare l'aggiunta proposta al banco della Presidenza.

(Il Senatore Montanari trasmette la proposta aggiunta):

Presidente. L'aggiunta del Senatore Montanari troverebbe suo luogo in fine del secondo alinea dell'articolo 17 dopo le parole « o per mezzo degli uffici da essa dipendenti, o dei suoi delegati, » e consisterebbe in queste parole: « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento e la maggiore speditezza dell'amministrazione. »

Interrogo il Senato se intende di appoggiare questa aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Montanari.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Non è appoggiata).

Metto ai voti la terza parte dell'articolo come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggerò tutto l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 18.

Art. 18.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentite per legge; e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi ed ai regolamenti. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 19.

« Quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti sovranocennati (articoli 16, 17 e 18) deliberi di non apporvi il suo visto, espone ai Ministri, cui spetta, le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolve che l'atto o regio decreto debba aver corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa, con deliberazione motivata, lo manderà registrare e apporvi il visto con riserva. »

Presidente. Il signor Senatore Plezza ha trasmesso alla Presidenza l'aggiunta a questo articolo della quale darò lettura dopo che sarà discussa la prima parte del medesimo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Volevo fare un'osservazione sopra le parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*, di cui si fa cenno al principio dell'articolo.

Si dice infatti: « quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici ecc. » può deliberare di non apporvi il suo visto.

Potrebbe taluno interpretare queste parole in guisa che la Corte dei conti dovesse entrare nel merito degli atti che le sono sottoposti, così quando si tratta di un contratto, avesse veramente a riconoscere se non ci

fosse verso di fare un contratto migliore di quello che le viene trasmesso; e se si vuol andare più in là, quando si tratta, per esempio, di una nomina, vedere se non sia il caso di nominare una persona più capace per quell'ufficio.

Evidentemente non fu mai inteso che la Corte dei conti dovesse avere tale attribuzione, di entrare nel merito delle disposizioni che sono mandate alla sua registrazione.

Il suo ufficio, nobilissimo ciò non ostante, è semplicemente di riconoscere se non vi sia nulla di contrario alle leggi ed ai regolamenti negli atti che le sono mandati per la registrazione.

Proporrei quindi anzitutto la soppressione delle parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Inoltre osservo che il tenore di codesto articolo è tale, che pare lasciare in facoltà della Corte l'apporre o no il visto a qualunque degli atti che le si trasmettono allorchè vi sia in essi alcun che di contrario alle leggi ed ai regolamenti economici; infatti ivi si dice: « quando la Corte, riconoscendo contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti, e deliberi di non apporvi il suo visto, esporrà al Ministro le ragioni del suo rifiuto. »

Per rendere più efficace il riscontro della Corte dei conti, dovrebbe ordinarsi che la Corte dei conti allorchè in alcuno degli atti che le sono trasmessi, riconosca alcuna cosa contraria alla legge ed ai regolamenti, debba rifiutare il suo visto, ed esporre al Ministero le ragioni per le quali non crede di potervi dar corso.

Quindi mi permetterei di proporre al Senato un emendamento. « Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti e decreti sovraccennati negli articoli 16, 17 e 18 (che quando sia migliorato il testo diventeranno 15, 16 e 17) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del rifiuto » il resto come sta nell'articolo.

Presidente. Sarebbe l'intera riforma della prima parte dell'articolo?

Ministro delle Finanze. Debbo dire che ho sottoposto questo emendamento all'ufficio centrale, e dopo una discussione in proposito, esso ha avuto la bontà di aderirvi.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio riconosce col Ministro delle finanze perfettamente che la Corte dei conti non ha diritto di giudicare dell'utilità o convenienza di una spesa, ma solo di riconoscerne la legalità. Dunque in quanto alla soppressione delle parole che credeva equivoche e *pregiudiziale alle finanze*, non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Quanto a sostituire la parola imperativa, *dovrà* o *ricuserà*, alle parole più elastiche che vi erano prima, l'ufficio riconosce eziandio che non è già in facoltà della Corte dei conti di deliberare se debba o se non debba fare; ma quando riconosce che un decreto è contrario alle leggi o ai regolamenti, ha il preciso dovere di ap-

porre il visto con riserva, lasciando poi al Parlamento in fine dell'anno di giudicare se il Ministro aveva ragione sufficiente per passare sopra il rigoroso dettato della legalità.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale per una parte consentirebbe, e per l'altra manterrebbe....

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale accetta l'intera proposta del Ministro delle Finanze.

Presidente. Si troverebbe conseguentemente riformata la prima parte dell'articolo 19, e con questa riforma si verrebbe ad eliminare le parole: *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Su questo punto sarà forse il caso, se il Senato lo crede, di provocare un voto speciale.

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'ufficio centrale accetta questo emendamento, mi pare non sia più il caso di provocare un voto speciale.

Presidente. Prenderemo allora in complesso questa parte proposta dal Ministro, e voteremo separatamente le due parti dell'articolo.

La prima parte dell'articolo sarebbe in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovraccennati dagli articoli (16, 17 e 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del suo rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri. »

Senatore Vigilani. Mi permetterei di proporre al signor Ministro una piccola variante; poichè egli ha proposto che il rifiuto sia dato con una deliberazione motivata, mi pare che non sia necessario di fare in seguito un'esposizione motivata e che basterebbe il prescrivere che sia rassegnata al Ministro cui spetta la deliberazione medesima.

Ministro delle Finanze. Ricuserà il suo visto ed esporrà al Ministro cui spetta le ragioni ecc., si potrebbe allora dire così « ai Ministri cui spetta la deliberazione ecc. »

Senatore Vigilani. La mia proposta consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole *che trasmetterà al Ministro cui spetta* « acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Presidente. Si tratta di una semplice variante di redazione; il signor Senatore Vigilani all'oggetto di non ripetere le due motivazioni, proporrebbe che si fornisse un'altra redazione di quest'articolo, la cui prima parte sarebbe concepita in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti o decreti sovraccennati (art. 16, 17, 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata che trasmetterà ai ministri cui spetta, acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Il signor Ministro delle finanze accetta questa redazione?

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metterò ai voti questa prima parte dell'art. 19.

Chi l'approva voglia sorgere.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Scusi un momento.

Vorrei che avesse la bontà di rileggere l'articolo intero.

Presidente. Rileggerò l'articolo.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti ecc. ecc. (Vedi sopra) ».

Ministro delle Finanze. Vi sono casi in cui un decreto può essere rimandato a due Ministri, e perciò sta bene il dire ai Ministri cui spetta.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Non ci è questione su questa prima parte.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Si dice che trasmetterà la deliberazione al Ministro acciocchè senta il Consiglio dei Ministri. È questo un obbligo che si impone od è facoltativo? Se è un obbligo che s'impone, io debbo dichiarare che è toccato a me avere delle osservazioni dal controllo che ho trovate giustissime, ho riformato la mia prima deliberazione, ma non ho creduto di essere obbligato per questo di sottomettere la questione al Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. Mi pare evidente che se il Ministro ritira l'atto o lo riforma nel modo indicato dalla Corte dei conti, torna inutile ogni altra formalità. Per verità non credo che anche la dizione testè letta dall'onorevole signor Presidente prescriva a quel Ministro cui la Corte dei conti respinge un atto che egli è disposto a riformare, di doverlo sottoporre al Consiglio dei Ministri anche in questo caso. Per conseguenza non credo che colla proposta formola, la questione sia pregiudicata come teme l'onorevole Paleocapa.

Senatore **Paleocapa.** Se veramente pare al Senato che questo dubbio che è sorto in me non sia ragionevole, io non ho altro a dire; mi basta che la legge chiaramente esprima che quando un'osservazione è fatta dal controllo ed accettata dal Ministro a cui è rivolta, questi non debba assoggettarla al Consiglio dei Ministri.

A me pareva dubbia l'espressione di quest'articolo e credeva che convenisse dire piuttosto che il Ministro sentirà il Consiglio dei Ministri in caso che egli non riconosca la convenienza di modificare il suo atto. In tal caso la cosa sarebbe chiara; ma quando si motiva l'osservazione dicendo: « si rimanda al Ministro perchè senta il Consiglio dei Ministri » non veggio modo onde egli possa esimersi da questa misura anche nel caso in cui accetti le osservazioni della Corte dei conti.

Senatore **Castelli Edoardo.** Mi pare che per far cessare i dubbi assai ragionevoli messi innanzi dal Senatore Paleocapa, si possa dire *occorrendo o ove d'uopo*; s'intenderà che se il Ministro non avrà riformato il suo atto, dovrà essere questo preso in considerazione dal Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. La parola *occorrendo* mi pare troppo elastica, poichè parrebbe che fosse in facoltà del Ministro di sottometterla o non; a me sembra evidente che non è che nel caso che il Ministro persista nel suo atto che egli debba sentire il Consiglio dei Ministri. La locuzione stata letta mi pare non ammetta dubbio.

Senatore **Cibrario, Relatore.** La questione è molto grave, l'osservazione fatta dall'onorevole mio amico e collega Paleocapa non è senza grave importanza. L'ufficio non ha sott'occhio il testo dell'articolo come fu riformato dall'onorevole Ministro delle finanze; e perciò crede che sarebbe miglior consiglio sospendere la votazione e rimandarlo all'ufficio centrale il quale ne proporrà una nuova redazione.

Voci. A domani.

Senatore **Stara.** Per non perder tempo è meglio di rimandar la cosa a domani.

Presidente. Si domanda di rimandare a domani l'esame definitivo di quest'articolo, ed allora verrebbe anche sospesa la proposta del Senatore Piazza; se non vi sono osservazioni, è rimandato a domani.

L'articolo 19 è riservato in tutte le sue parti, domani l'ufficio centrale avrà la compiacenza di emettere il suo avviso sopra la prima parte.

Sarà però necessario procedere oltre, perchè altrimenti questa discussione non terminerà più.

Voci. Avanti, avanti.

Presidente. Dunque l'articolo 19 in ogni sua parte sarà rimandato a domani, e con ciò si sospende anche la proposta dell'onorevole Senatore Piazza che verrà sottoposta al Senato quando sia stato votato tutto l'articolo o secondo il progetto o secondo la nuova redazione definitiva che verrà proposta.

Passerò all'art. 20.

Art. 20.

« La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del risto della Corte. »

Senatore **Castelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo.** Io proporrei di sopprimere quest'articolo, perchè lo trovo inutile. A termini dello Statuto i Ministri sono responsabili. È impossibile supporre che nel silenzio di questa legge si volesse esonerare i Ministri per ciò solo che è accolta la registrazione dei loro atti.

Il Ministro essendo responsabile davanti al Parlamento, parrebbe dal tenore di quest'articolo che possa esservi modo di esonerare i Ministri dalla loro responsabilità, perciò, lo ripeto, come inutile, io proporrei di sopprimerlo.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio centrale crede sia meglio mantenerlo, precisamente perchè la Corte dei conti è considerata di tanta autorità che potrebbe a taluno venire in dubbio che con tutte queste cautele la responsabilità dei Ministri fosse, non dirsi, tolta, ma diminuita; d'altronde *quae abundant, non vitiant.*

Presidente. Metto ai voti l'art. 20.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

CAPITOLO III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, sul movimento delle casse e dei valori in materie.

Art. 21.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

« Questo invio è fatto nei termini stabiliti dai regolamenti ».

(Approvato)

Art. 22.

« Sono parimenti trasmesse alla Corte, alle epoche fissate dal regolamento, le situazioni delle casse dello Stato, indicanti il montare dei fondi ivi esistenti, ed in qual modo sieno rappresentati ».

(Approvato).

Art. 23.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri ufficiali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna Amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento ».

(Approvato).

Art. 24.

« Eguali trasmissioni, come nei tre precedenti articoli, debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli agenti del Governo aventi il maneggio di materie o valori dello Stato ».

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 25.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte dall'art. 11 debbono le varie Amministrazioni trasmetterle un elenco delle cauzioni dovute da tutti gli agenti contabili dello Stato, a cui ne corre l'obbligo e degli ufficiali sindacatori che debbono invigilare gli altri agenti contabili non tenuti a dar cauzione ».

(Approvato).

Art. 26.

« Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

« Sarà parimenti necessario il visto della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

Senatore **Farina.** Mi pare che le parole *legalmente date* non siano molto esatte, perocchè si riferiscono all'azione di chi le dà, mentre non debbono considerarsi come valide se non le cauzioni cui la Corte dei conti ha apposto il visto.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'articolo è quello stesso proposto dal Ministero, d'altronde quella frase pare risponda abbastanza al concetto avuto in mira.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

CAPITOLO V.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 27.

« Il conto che ciascun Ministro dee rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanze trasmessi alla Corte dei conti.

(Approvato)

Art. 28.

« La Corte riscontra il conto di ciascun Ministro e quello dell'Amministrazione generale delle Finanze, e ne paragona i risultamenti tanto per le entrate quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna Amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato)

Art. 29.

« La Corte trasmette al Ministro delle Finanze i conti colla sua deliberazione.

(Approvato)

Art. 30.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che credo opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro ».

(Approvato).

Art. 31.

« La definitiva verifica e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto della Amministrazione generale delle finanze e la deliberazione relativa, come pure la relazione di cui all'art. 30, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite ».

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Del giudizio sui conti degli Agenti contabili.

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato o delle province. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili dei Comuni, delle Opere pie e dei pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha considerato che l'attribuire queste giurisdizioni contenziose alla Corte dei conti in prima istanza sopra i conti di valori e materie di proprietà delle province poteva più convenientemente riferirsi alla legge che è attualmente in corso riguardo alle medesime.

Quindi proporrebbe di togliere le parole *o delle province* nel primo inciso e di inserirle invece nel secondo, e concepire l'articolo così:

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei Comuni delle Opere pie e dei Pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Il che è conforme all'attuale legge provinciale e non pregiudica per nulla quello che verrà forse fatto con una nuova legge.

Presidente. Rileggerò l'articolo colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale (*V. sopra*).

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas**. Non sarebbe forse conveniente il notare anche nella seconda parte di quest'articolo che la Corte giudica non solo sopra i conti dei tesorieri delle province, dei Comuni, ma anche sopra quelli dei titolari di materie mentre vi sono tanti e tanti stabilimenti pubblici che hanno anche essi de' magazzini di sostanze.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola *agenti contabili* abbraccia completamente tutti i conti di materie.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo quale venne modificato dietro la proposta testè fatta dall'ufficio centrale che rileggerò:

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei comuni e di quelle opere pie e dei pubblici stabilimenti, per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

(Approvato).

Art. 33.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli altri Agenti dell'Amministrazione dello Stato e delle province.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza ».

(Approvato)

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In seguito alla modificazione fatta all'articolo precedente, conviene togliere anche in quest'articolo la parola *« delle province »*.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo così emendato.

Senatore **Menabrea**. Pregherei l'ufficio centrale di volermi spiegare a quali conti si riferiscano le decisioni del Consiglio di prefettura, se cioè non comprendono anche quelli delle province....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Province, Comuni, opere pie. . .

Senatore **Menabrea**. Allora non vedrei motivo per cui si sarebbe tolta la parola *province* dal primo alinea.

Senatore **Des Ambrois**. È in prima istanza!...

Presidente. Non essendosi formulata veruna proposta, metto ai voti l'articolo 33.

(Approvato).

Art. 34.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

« a) Di cessazione degli Agenti contabili dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione,

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato)

Art. 35.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'Agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendii, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro, da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine e di sorveglianza che possono essere fatti in via amministrativa.

« Nel caso che l'Agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per Decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'Agente. »

(Approvato)

Art. 36

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'Agente, al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del Capo dell'amministrazione da cui dipende.

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. »

(Approvato)

Art. 37.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà col mezzo del Pubblico Ministero il Ministro di grazia e giustizia e quello da cui dipende l'amministrazione o l'Agente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reato. »

Senatore **Chiesi**. Demando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Dopo la decisione del Senato che eliminò il Procuratore generale, non vi è più un Pubblico funzionario che rappresenti il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Nell'art. 6 già votato fu stabilito che il Ministero pubblico per gli affari di giurisdizione contenziosa fosse rappresentato dal consigliere meno anziano; ma qui non si tratta di giurisdizione contenziosa, si tratta di esercitare le parti di pubblico accusatore, quindi mi pare....

Presidente (*interrompendo*). Essendovi una discussione che può progredire, avverto il Senato che non siamo più in numero.

Domani il Senato è convocato al tocco in seduta pubblica, per la continuazione di questa discussione, si comincerà col fare l'appello nominale, e poi se ci sarà tempo dopo che questa legge sia votata durante la seduta, si darà immediatamente principio alla discussione della legge sulla tassa di registro.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).